

CONVENZIONE
collaborazione nella diffusione della lingua e della cultura italiana in Russia
e della lingua e della cultura russa in Italia

L'Università degli Studi di Palermo, sita in Piazza Marina, 61, Palermo, Italia (d'ora in avanti denominata UNIPA), rappresentata dal Rettore, Dott. Roberto Lagalla, e Università *Amicizia tra i popoli* di Russia, sita in ul. Mikluho-Maklaja, 6, Mosca, 117198, Russia (d'ora in avanti denominata UAPR), rappresentata dal Rettore, Prof. Vladimir M. Filippov convengono quanto segue:

Art. 1.

UNIPA, Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, la Scuola di Lingua italiana per stranieri e UAPR si propongono attraverso la stipula della presente Convenzione:

- di promuovere e potenziare azioni, progetti e intenti comuni con l'obiettivo di diffondere la lingua e la cultura italiana in Russia e la diffusione reciproca della lingua e cultura russa in Italia;
- di sviluppare le competenze professionali dei docenti della lingua italiana in tutti i gradi del sistema dell'offerta formativa, nonché lo sviluppo di nuovi profili di operatori, con particolare riferimento ai processi di valutazione delle competenze linguistico-comunicative e delle nuove tecnologie didattiche per le lingue straniere;
- di sviluppare le nuove forme di cooperazione tra UNIPA e UAPR in ambito didattico dell'insegnamento della lingua italiana e della lingua russa come le lingue straniere, nonché la ricerca scientifica.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle attività proposte all'Art. 1 le predette Istituzioni si obbligano ad approvare ogni anno, entro il termine ultimo dell'1 marzo, il programma di attività per l'anno successivo con il relativo impegno finanziario per la realizzazione degli scopi previsti.

Art. 3.

Per raggiungere gli obiettivi generali e specifici indicati all'Art. 1, i soggetti della presente Convenzione si impegnano a cercare di realizzare azioni opportune, fra le quali:

- scambi degli insegnanti della lingua italiana e della lingua russa come straniera con l'obiettivo del loro perfezionamento;
- scambi degli studenti che studiano la lingua russa in Italia e la lingua italiana in Russia;
- sviluppo dei comuni programmi formativi:
 - (a) formazione e aggiornamento dei docenti della lingua italiana e della lingua russa come straniera;
 - (b) i programmi al livello della laurea specialistica e del dottorato nel settore di italianistica: linguistica, teoria e pratica dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana;
- sviluppo della collaborazione nel campo della ricerca;
- tirocinio degli studenti del Master in "Didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera" dell' UNIPA a UAPR. Il tirocinio non può avere la durata superiore a 3 mesi confermente con le condizioni della Convenzione complementare №1 che è la parte integrante della presente Convenzione;
- scambio delle pubblicizzazioni delle attività e dell'offerta formativa delle rispettive università,
- partecipazione ai progetti di cooperazione universitaria promossi dai Ministeri dell'Istruzione e i Ministeri degli Esteri in Italia e in Russia;
- ogni altra attività che sarà ritenuta pertinente per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Art. 4.

I soggetti (docenti, esperti, dottorandi e studenti) coinvolti nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione nell'Art. 3 dovranno garantire di essere in possesso di una assicurazione medica contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi attiva sul territorio dell'Italia e della Russia. Le parti non sono responsabili del compimento delle spese mediche ed altre spese imprevedute dei soggetti del presente programma comprese le spese collegate con la responsabilità civile contro terzi.

Art. 5.

Le parti si impegnano, ove possibile, a prevedere negli scambi di docenti e studenti l'ospitalità in strutture universitarie o a prestarci assistenza nell'affitto per il periodo di soggiorno nell'università ospitante.

Art. 6.

Ai fini della presente Convenzione le due istituzioni coinvolte nominano ciascuna un proprio rappresentante:

il rappresentante per l' UNIPA è la Direttrice della Scuola di lingua italiana per stranieri, Prof. Mari D'Agostino;

il rappresentante per UAPR è il docente della lingua italiana del Dipartimento delle lingue straniere della Facoltà di Filologia, Prof. Elena S. Borisova.

Art. 7.

La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula.

Ogni Parte può rescindere la presente Convenzione, facendo la disdetta per iscritto con la spiegazione dei motivi della tale e con un preavviso non meno di un mese.

Art. 8.

Tutte le vertenze e le divergenze, che possono apparire applicando la presente Convenzione, devono essere risolte tramite le trattative delle Parti.

Ogni modifica e supplemento alla presente Convenzione viene stipulata tramite gli allegati, che diventano le parti integranti della Convenzione ed entrano in vigore dalla data di stipula delle ambedue Parti.

L'accordo è stipulato in quadruplica copia: 2 in lingua italiana e 2 in lingua russa con uguale validità legale. Ogni Parte ha due esemplari.




Università *Università tra i popoli di Russia:*

14 FEB. 2011

(Il Rettore Prof. Vladimir Filippov)

Università degli Studi di Palermo:

IL RETTORE
Prof. Roberto Lagalla


(Il Rettore Dott. Roberto Lagalla)

CONVENZIONE COMPLEMENTARE № 1

alla Convenzione della collaborazione nella diffusione della lingua e della cultura italiana in Russia e della lingua e della cultura russa in Italia « SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PER LAUREATI ISCRITTI AL MASTER IN DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E STRANIERA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO»

L'Università degli Studi di Palermo, sita in Piazza Marina, 61, Palermo, Italia (d'ora in avanti denominata UNIPA), rappresentata dal Rettore, Dott. Roberto Lagalla, e Università *Amicizia tra i popoli* di Russia, sita in ul. Mikluho-Maklaja, 6, Mosca, 117198, Russia (d'ora in avanti denominata UAPR), rappresentata dal Rettore, Prof. Vladimir M. Filippov, al fine di acquistare gli abitudini di lavoro per gli studenti dell'UNIPA nell'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera, hanno stipulato la presente Convenzione complementare. Si conviene quanto segue:

Art. 1

- 1.1. UNIPA invia e UAPR accoglie per il tirocinio non più di due studenti di UNIPA iscritti al *Master in Didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera* entro l'anno scolastico.
- 1.2. Il tirocinio non può avere durata superiore a 3 mesi.

Art. 2

2.1. UAPR si impegna:

- 2.1.1. emanare l'ordine dello svolgimento del tirocinio dei tirocinanti;
- 2.1.2. elaborare e approvare il progetto del tirocinio dei tirocinanti dell'UNIPA;
- 2.1.3. designare il tutore del tirocinio;
- 2.1.4. non sfruttare i tirocinanti nell'esecuzione degli incarichi non collegati con la qualifica dei suddetti;
- 2.1.5. assicurare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 2.1.6. prestare al tirocinante assistenza didattica durante il tirocinio;
- 2.1.7. rendere conto del tirocinio dopo il compimento del tale;
- 2.1.8. accogliere il tirocinante presso la casa dello studente.

2.2. UNIPA si impegna:

- 2.2.1. inviare il tirocinante per lo svolgimento del tirocinio nel periodo concordato dalle ambedue Parti;
- 2.2.2. designare il tutore in veste di responsabile didattico-organizzativo durante lo svolgimento del tirocinio.

2.3. Il tirocinante si impegna:

- 2.3.1. essere in possesso di un'assicurazione medica contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi attiva sul territorio della Russia. UAPR è responsabile del compimento delle spese mediche ed altre spese impreviste dei soggetti del presente programma comprese le spese collegate con la responsabilità civile contro terzi.
- 2.3.2. mantenere le regole e le normative corporative dell'UAPR;
- 2.3.3. eseguire il piano dello svolgimento tirocinario;
- 2.3.4. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 2.3.5. rendere conto del tirocinio dopo il compimento del tale all'UNIPA e il giudizio scritto del tutore del tirocinio dalla parte dell'UAPR.

Art. 3.

3.1. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro e quindi non viene pagato dall'UAPR.

3.2. I tirocinanti si impegnano di effettuare a proprio carico:

3.2.1. spese di trasporto;

3.2.2. spese di vitto e servizi sanitari.

Art. 4.

4.1. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell' UAPR ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente Convenzione (regole e le normative corporative e piano dello svolgimento tirocinario), l'UAPR ha il diritto di sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, informando l'UNIPA in anticipo.

4.2. Nel caso della sospensione anticipata del tirocinio il tirocinante è obbligato durante il periodo ragionevole tornare indietro all' UNIPA.

Art. 5.

5.1. La presente Convenzione complementare è stipulata in quadruplica copia, 2 in lingua italiana e 2 in lingua russa con uguale validità legale. Ogni Parte ha due esemplari.

5.2. Tutto quello che non è previsto della Convenzione complementare, ambedue Parti si attengono alle istruzioni indicate nella Convenzione della collaborazione nella diffusione della lingua e della cultura italiana in Russia e della lingua e della cultura russa in Italia.



Amizizia tra i popoli di Russia:

'14 FEB' 2011

(Il Rettore Prof. Vladimir Filippov)



Università degli Studi di Palermo:

IL RETTORE

Prof. Roberto Lagalla

(Il Rettore Dott. Roberto Lagalla)